

**R.G. C.S.A.: 01/2020**

**Sent. N. : 01/2020**

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Luca Fiorimonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

Sul ricorso presentato dalla società A.B.G. di Genova avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 02.01.2020

**Premesso che**

- 1) In data 14.01.2020 veniva inoltrato dalla Soc. A.B.G. ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale nel quale veniva inflitta alla A.B.G. la perdita a tavolino per 0-64 delle gare disputate in data 01.12.2019 a Boves ed alla Buzzi Unicem per avere la stessa A.B.G. inserito nella distinta di gara 2 atleti extracomunitari, Smaali Abdeslam cittadino marocchino e Baye Dyeye Fal cittadino senegalese. Veniva inoltre comminata alla A.B.G. l'ammenda di € 250,00;
- 2) la ricorrente A.B.G. chiedeva nel ricorso la revoca della decisione di primo grado ed il conseguente ripristino del punteggio del campo, oltre all'annullamento della sanzione pecuniaria; nella memoria successivamente inoltrata aggiungeva una subordinata nella quale chiedeva la riduzione delle sconfitte a tavolino imposte da due ad una, quella riguardante la gara contro il Gruppo Sportivo Ventimiglia;
- 3) all'udienza del 28.01.2020 la ricorrente, rappresentata dall'Avv. Fabrizio Marangi, chiedeva ed otteneva di notificare la domanda nuova alle due società interessate, che tuttavia non comparivano all'udienza del 19.02.2020, né inviavano memorie. In pari data, pertanto, la Corte tratteneva in decisione.

**Motivi**

Il ricorso è infondato e viene pertanto rigettato.

La società ricorrente ha potuto esercitare compiutamente dinanzi alla Corte il proprio diritto di difesa: perdono di significato, pertanto, tutte le ragioni di impugnazione della decisione di primo grado riguardanti eventuali vizi di forma inerenti la comunicazione della sentenza indipendentemente dalla loro fondatezza o meno. Quanto al procedimento di primo grado dinanzi al Giudice Sportivo viene ribadito in questa sede come esso sia “per tabulas”, ossia sui referti e senza obbligo di convocazione delle parti, quando a sottoporre il caso al Giudice siano gli organismi arbitrali, come in questo caso.

Nel merito la Corte evidenzia come non vi sia alcun contrasto tra la norma indicata a pagina 40 delle disposizioni tecniche uniche 2020 e quella contenuta a pagina 18. Nella prima è statuito che “in tutti i campionati di società, per ogni giornata, non possono essere inseriti in distinta più di n. 2 giocatori stranieri non aventi la cittadinanza italiana”, mentre nella seconda viene statuito che “... la rosa potrà essere composta da un numero indefinito di atleti, anche stranieri comunitari e dei quali solo uno potrà essere extracomunitario”.

Il regolamento è chiaro: ad inizio campionato le società sono libere di indicare in rosa un numero indefinito di atleti di cui, tuttavia, uno solo potrà essere extracomunitario.

Nella singola gara, poi, le società stesse non potranno inserire in distinta più di due stranieri non aventi cittadinanza italiana di cui, si intende, solo uno potrà essere extracomunitario, perché uno solo può essercene in rosa.

La carta d'identità del giocatore Smaali Abdeslam, rilasciata in data 20.03.2019 dal Comune di Genova fornita alla Federazione, attesta la cittadinanza marocchina dell'atleta; l'atleta Baye Dyeye Fal è di nazionalità e cittadinanza senegalese.

La scrivente Corte ribadisce in questa sede come queste due norme siano tassativamente stabilite dal Regolamento nell'interesse dell'intero movimento boccistico Italiano: condizioni e limiti inerenti la formazione delle rose ad inizio campionato e le distinte nelle singole gare, per ovvi motivi, devono essere fuori dalla sfera di disponibilità delle società partecipanti. Ne consegue che la violazione di dette disposizioni deve poter essere perseguita d'ufficio e non su istanza di parte.

Per tale motivo nessuna rilevanza, può essere ascritta al fatto che la società Buzzi Unicem non abbia presentato alcun reclamo, e quindi anche la subordinata deve essere rigettata.

Nessuna rilevanza va riconosciuta al fatto che nella gara contro il Martina Sassello uno dei due giocatori in questione non sia sceso in campo, così come nessuna rilevanza va parimenti riconosciuta al fatto che nell'altra partita, quella contro la bocciola Buzzi Unicem, uno dei due giocatori stranieri abbia disputato una partita individuale perdendola però per 13-10 dal momento che rileva esclusivamente il fatto che entrambi fossero indicati in distinta.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso presentato dalla società A.B.G. di Genova e per l'effetto conferma la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 02.01.2020.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Roma, 21.02.2020

La Corte Federale D'Appello


Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente



Avv. Luca Fiorimonte

Vice Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Componente estensore

